

Genova, 12 giugno 2013

**Affitto di ramo d'azienda tra il Colorificio Orazio Brignola S.p.A. e Brignola srl - interamente controllata da Boero Bartolomeo S.p.A.**

In data di ieri Brignola srl (interamente controllata da Boero Bartolomeo S.p.A.) e il Colorificio Orazio Brignola S.p.A. hanno sottoscritto un contratto di affitto del ramo d'azienda commerciale della stessa Orazio Brignola S.p.A.

La Orazio Brignola S.p.A. è in procinto di presentare un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. della legge fallimentare. Il contratto di affitto del ramo prevede un diritto di opzione in favore della Orazio Brignola S.p.A. sulla vendita del ramo commerciale alla Brignola Srl in caso di intervenuta omologa del piano di concordato preventivo che la Orazio Brignola S.p.A. presenterà.

In caso di esercizio dell'opzione di vendita, la Brignola Srl acquisterà il ramo aziendale e pagherà alla Orazio Brignola S.p.A. un prezzo pari a Euro 1.800.000, dal quale andranno detratti (i) tutti i canoni di locazione pagati dalla Brignola Srl (il cui importo è pari a Euro 25.000 al mese), (ii) le quote di T.F.R. relative ai dipendenti del ramo aziendale trasferito alla Brignola Srl e maturate fino alla data di stipula del contratto di affitto del ramo aziendale, salvo che non risultino già versate dalla Orazio Brignola Spa per la costituzione degli appositi fondi per la previdenza dei lavoratori previsti dalle vigenti norme di legge; (iii) tutti gli eventuali importi dovuti ai dipendenti trasferiti alla data di stipulazione del contratto di affitto per eventuali ferie maturate e non godute alla data di stipulazione del contratto di affitto e non corrisposti ai dipendenti trasferiti dalla Orazio Brignola S.p.A.; e (d) le indennità di fine rapporto relative agli agenti trasferiti e maturate fino alla data di stipulazione del contratto di affitto che vengano trasferite alla Brignola Srl al momento dell'acquisto del ramo aziendale.

Il contratto verrà a cessare al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

(i) alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla stipula del contratto di affitto del ramo; o

(ii) ove l'omologa del piano di concordato intervenisse prima della scadenza del termine sub (i) supra,

(a) alla scadenza del termine di 20 giorni dalla intervenuta omologa del piano senza che l'opzione di vendita del ramo aziendale sia stata esercitata da parte della Orazio Brignola Spa oppure,

(b) in caso di esercizio dell'opzione di vendita del ramo aziendale da parte della Orazio Brignola Spa, alla data della stipulazione del contratto di compravendita del ramo aziendale.

Boero Bartolomeo S.p.A.